



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Copia ad uso amministrativo

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N 25 del 13-03-2023

OGGETTO: Ufficio Procedimenti Disciplinari Inserimento comma 1-bis all'art. 9 Codice Disciplinare e del Regolamento di disciplina del Personale dipendente G.m. n. 153/2010

COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE	PRESENTE/ASSENTE
<i>Draià Francesca</i> Sindaco	<i>Presente</i>
<i>Arena Gianluca</i> Assessore	<i>Presente</i>
<i>Cutrona Carmelina</i> Assessore	<i>Assente</i>
<i>Scarlata Lorenzo</i> Assessore	<i>Presente</i>
<i>Auzzino Carmelo</i> Assessore	<i>Presente</i>

regolarità tecnica attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore che è parte integrante dell'atto deliberativo

L'anno duemilaventitre, il giorno tredici, del mese di marzo, alle ore 13:11, nella sede Municipale del Comune di Valguarnera Caropepe.-

LA GIUNTA COMUNALE

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Alberto Alfano



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

- VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 28/10/2020 è stato approvato il Programma Politico - Amministrativo Elettorale di mandato del Sindaco, presentato e discusso in Consiglio Comunale ed approvato con atto n. 25 del 18/11/2020;
- VVISTO il D. Lgs n. 267/2000.
- VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 28.12.2022 di approvazione del DUP 2022/2024.;
- VISTA la delibera di Consiglio Comuanale n. 112 del 28.12.2022 di approvazione dello schema di Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi:
- VISTA la proposta del Responsabile del Settore, allegato n. (1), che fa parte integrante del presente atto deliberativo;
- PRESO atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Tecnica allegato n. (2 ;
- PRESO atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Contabile allegato n. (3);
- RITENUTO che la sottoscrizione dei pareri rilasciati ai sensi dell'art.12 della L.R. 30/00 equivale ad attestazione di regolarità formale e sostanziale del provvedimento;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese legalmente resi ed accertati.

DELIBERA

1. di approvare il testo della proposta di cui all'allegato n. 1 che si intende integralmente riportato nel deliberato;

DELIBERA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

S



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Il Segretario Generale

f.to Dott. Alberto Alfano

L'Assessore Anziano

f.to Gianluca Arena

Il Sindaco

f.to Dott.ssa Francesca Draia



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPONE Assessorato
Assessore proponente

Allegato n. (1)

OGGETTO: Ufficio Procedimenti Disciplinari Inserimento comma 1-bis all'art. 9 Codice Disciplinare e del Regolamento di disciplina del Personale dipendente G.m. n. 153/2010.

Il Segretario Generale ai sensi dell'art. 97 del Tuel e dell'art. 5 della L.R. 7/2019 sottopone alla Giunta civica la seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto “ *Ufficio Procedimenti Disciplinari – Inserimento comma 1-bis all'art. 9 codice disciplinare e del Regolamento di disciplina del Personale dipendente G.m. n. 153/2010* ” dichiarando di non trovarsi in conflitto di interesse neanche potenziale ai sensi dell' art. 6 L.241/90 e 7 Dpr 63/2013.

Premesso:

che l'art. 55-bis. Del D. lgs. 165/2001 nella sua versione aggiornata al D. lgs. 75/2017, recante “ *Forme e termini del procedimento disciplinare* ” prevede:

- 1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.*
- 2. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità.*
- 3. Le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.*
- 4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. Il dipendente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. Salvo quanto previsto dall'articolo 54-bis, comma 4, il dipendente ha*



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito. Gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, nonché l'eventuale provvedimento di sospensione cautelare del dipendente, sono comunicati dall'ufficio competente di ogni amministrazione, per via telematica, all'Ispettorato per la funzione pubblica, entro venti giorni dalla loro adozione. Al fine di tutelare la riservatezza del dipendente, il nominativo dello stesso è sostituito da un codice identificativo.

5. La comunicazione di contestazione dell'addebito al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, è consentita la comunicazione tra l'amministrazione ed i propri dipendenti tramite posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero anche al numero di fax o altro indirizzo di posta elettronica, previamente comunicati dal dipendente o dal suo procuratore.

6. Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio per i procedimenti disciplinari può acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né il differimento dei relativi termini.

7. Il dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa o a una diversa amministrazione pubblica dell'incolpato, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'Ufficio disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto all'applicazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell'illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni.

8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un'altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare è avviato o concluso e la sanzione è applicata presso quest'ultima. In caso di trasferimento del dipendente in pendenza di procedimento disciplinare, l'ufficio per i procedimenti disciplinari che abbia in carico gli atti provvede alla loro tempestiva trasmissione al competente ufficio disciplinare dell'amministrazione presso cui il dipendente è trasferito. In tali casi il procedimento disciplinare è interrotto e dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio disciplinare dell'amministrazione presso cui il dipendente è trasferito decorrono nuovi termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento. Nel caso in cui l'amministrazione di provenienza venga a conoscenza dell'illecito disciplinare successivamente al trasferimento del dipendente, la stessa Amministrazione provvede a segnalare immediatamente e comunque entro venti giorni i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare all'Ufficio per i procedimenti disciplinari dell'amministrazione presso cui il dipendente è stato trasferito e dalla data di ricezione della predetta segnalazione decorrono i termini per la contestazione dell'addebito e per la conclusione del procedimento. Gli esiti del procedimento disciplinare vengono in ogni caso comunicati anche all'amministrazione di provenienza del dipendente.

9. La cessazione del rapporto di lavoro estingue il procedimento disciplinare salvo che per l'infrazione commessa sia prevista la sanzione del licenziamento o comunque sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio. In tal caso le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici ed economici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

9-bis. Sono nulle le disposizioni di regolamento, le clausole contrattuali o le disposizioni interne, comunque qualificate, che prevedano per l'irrogazione di sanzioni disciplinari requisiti formali o procedurali ulteriori rispetto a quelli indicati nel presente articolo o che comunque aggravino il procedimento disciplinare.



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

9-ter. La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento.

-che l'art. 55-ter. del D. lgs. 165/2001 nella sua versione aggiornata al D. lgs. 75/2017, recante “ *Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale*” prevede:

1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni per le quali è applicabile una sanzione superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il procedimento disciplinare sospeso può essere riattivato qualora l'amministrazione giunga in possesso di elementi nuovi, sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo. Resta in ogni caso salva la possibilità di adottare la sospensione o altri provvedimenti cautelari nei confronti del dipendente.

2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale.

3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto, mediante rinnovo della contestazione dell'addebito, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, da parte della cancelleria del giudice, all'amministrazione di appartenenza del dipendente, ovvero dal ricevimento dell'istanza di riapertura. Il procedimento si svolge secondo quanto previsto nell'articolo 55-bis con integrale nuova decorrenza dei termini ivi previsti per la conclusione dello stesso. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'ufficio procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 e 1-bis, del codice di procedura penale.

-che l'art. 55 sexies. del D. lgs. 165/2001 nella sua versione aggiornata al D. lgs. 75/2017, recante “ *Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l'amministrazione e limitazione della responsabilità per l'esercizio dell'azione disciplinare*” prevede che:

1. La violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno, comporta comunque, nei confronti del dipendente responsabile, l'applicazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

un massimo di tre mesi, in proporzione all'entità del risarcimento, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una più grave sanzione disciplinare.

2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, il lavoratore, quando cagiona grave danno al normale funzionamento dell'ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertate dall'amministrazione ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, è collocato in disponibilità, all'esito del procedimento disciplinare che accerta tale responsabilità, e si applicano nei suoi confronti le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 8, e all'articolo 34, commi 1, 2, 3 e 4. Il provvedimento che definisce il giudizio disciplinare stabilisce le mansioni e la qualifica per le quali può avvenire l'eventuale ricollocamento. Durante il periodo nel quale è collocato in disponibilità, il lavoratore non ha diritto di percepire aumenti retributivi sopravvenuti.

3. Il mancato esercizio o la decadenza dall'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare, inclusa la segnalazione di cui all'articolo 55-bis, comma 4, ovvero a valutazioni manifestamente irragionevoli di insussistenza dell'illecito in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili, l'applicazione della sospensione dal servizio fino a un massimo di tre mesi, salva la maggiore sanzione del licenziamento prevista nei casi di cui all'articolo 55-quater, comma 1, lettera f-ter), e comma 3-quinquies. Tale condotta, per il personale con qualifica dirigenziale o titolare di funzioni o incarichi dirigenziali, è valutata anche ai fini della responsabilità di cui all'articolo 21 del presente decreto. Ogni amministrazione individua preventivamente il titolare dell'azione disciplinare per le infrazioni di cui al presente comma commesse da soggetti responsabili dell'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4.

4. La responsabilità civile eventualmente configurabile a carico del dirigente in relazione a profili di illiceità nelle determinazioni concernenti lo svolgimento del procedimento disciplinare è limitata, in conformità ai principi generali, ai casi di dolo o colpa grave.

Rilevato:

-che la nuova formulazione rappresenta una semplificazione della normativa pregressa addivenendo ad una soluzione analoga a quella prevista dalla prima versione dell'art. 55 che tuttavia attribuiva al responsabile della struttura anche la competenza ad applicare la sanzione disciplinare della censura, oggi di competenza dell'Ufficio procedimenti disciplinari (di seguito UPD), rimanendo in capo al responsabile predetto la sola sanzione del rimprovero verbale;

- che l'autorità nazionale anticorruzione (ANAC) si è pronunciata sulla cumulabilità delle funzioni di responsabile anticorruzione e dell'ufficio procedimenti disciplinari, intervenendo sul tema con delibera n. 700 del 23.07.2019 ritenendo come altamente auspicabile, specie nei comuni di grandi dimensioni, laddove possibile, distinguere le due figure nel caso in cui l'UPD sia organo monocratico;

Richiamato, altresì, l'Orientamento ANAC n. 111 del 04 novembre 2014 (richiamato nella delibera n. 700/2019) con cui viene specificato che in realtà una potenziale situazione di conflitto di interessi nello svolgimento di entrambe le funzioni sussiste nel solo caso in cui lo stesso RPC sia interessato dal citato procedimento disciplinare giungendo a stabilire che, al di fuori di questa ipotesi, questo soggetto può rivestire anche il ruolo di responsabile dei procedimenti disciplinari.

Richiamata la deliberazione di G.m. n. 153/2010 del Comune di Valguarnera Caropepe con la quale si approvava il Codice disciplinare e il Regolamento di disciplina del personale dipendente;

Visto, in particolare, l'art. 9 del sopra richiamato Regolamento che al comma 1 ha previsto la composizione collegiale dell'UPD;



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Dato atto delle difficoltà spesso riscontrate nel reperire le professionalità necessarie e competenti di volta in volta richieste per la composizione del collegio;

Considerato, pertanto, allo stato, al fine di rendere più efficiente ed efficace l'attribuzione delle funzioni dell'UPD, integrare le previsioni regolamentari dell'art. 9 al fine di consentire al Sindaco di potere optare, in alternativa alle previsioni del comma 1, costituendo un l'Ufficio procedimenti disciplinari in forma monocratica presieduto dal Segretario comunale pro-tempore;

Ritenuto conseguentemente di introdurre all'art 9 del Codice disciplinare e del il Regolamento di disciplina del personale dipendente approvato con deliberazione di G.m. n. 153/2010 il seguente comma *l. Bis*: **In alternativa alla costituzione collegiale dell'Ufficio procedimenti disciplinari di cui al comma 1, il Sindaco può optare per la costituzione monocratica dell'Ufficio presieduto dal Segretario comunale pro-tempore**;

Richiamata la Sentenza n. 12109 del 13 giugno 2016 della Corte di Cassazione che ha sostanzialmente chiarito la mancanza di specifiche norme che impongano la costituzione di un Ufficio articolato e plurisoggettivo, ben potendo lo stesso essere rappresentato da una sola persona ed interna all'Ente.

Ritenuto, pertanto, di dover elidere ogni possibile forma di rallentamento e/o condizionamento nelle dinamiche amministrative-datoriali attraverso la costituzione di un organo monocratico titolare dell'UPD, che può essere anche alternativamente individuato nella figura del Segretario Comunale pro-tempore;

Richiamato il Titolo VII del CCNL Funzioni locali del 21.05.2018 recante "Responsabilità disciplinare";

Ritenuto, per l'effetto, di integrare la disciplina in vigore presso questo Ente;

Visto lo Statuto;

Visto il Regolamento sul funzionamento ufficio e servizi;

Visto l'art. 55-bis. del D. lgs. 165/2001 nella sua versione aggiornata al D. lgs. 75/2017, recante " *Forme e termini del procedimento disciplinare* " ;

Visto il D. lgs 165/2001 e s.m.i.

PROPONE

- 1) Di richiamare le premesse in fatto e in diritto;
- 2) Di introdurre all'art 9 del Codice disciplinare e del il Regolamento di disciplina del personale dipendente approvato con deliberazione di G.m. n. 153/2010 il seguente comma *l. Bis*: **In alternativa alla costituzione collegiale dell'Ufficio procedimenti disciplinari di cui al comma 1, il Sindaco può optare per la costituzione monocratica dell'Ufficio presieduto dal Segretario comunale pro-tempore**;
- 3) Dare atto che il mancato esercizio o la decadenza dall'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare, inclusa la segnalazione di cui all'articolo 55-bis, comma 4, del D. lgs. 165/2001 e s.m.i. ovvero a valutazioni manifestamente irragionevoli di insussistenza dell'illecito in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili, l'applicazione della sospensione dal servizio fino a un massimo di tre mesi, salva la maggiore sanzione del licenziamento prevista nei casi di cui all'articolo 55-quater, comma 1, lettera f-ter), e comma 3-quinque del cit. D. lgs. Tale condotta, per il personale titolare di funzioni o incarichi dirigenziali, è valutata anche ai fini della responsabilità di cui all'articolo 21 del suddetto D. lgs. 165/2001 e s.m.i. e per ogni altro effetto di legge e contratto collettivo.
- 4) Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente, comunicandolo alle OO.SS. ed alla R.S.U. a titolo di informazione successiva;



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

- 5) Disporre l'invio del presente atto all'Autorità Nazionale Anticorruzione per opportuna conoscenza in relazione alla cit. deliberazione n. 700 del 23.07.2019;
- 6) Dare atto che ogni altra disposizione regolamentare, ancorché richiamata in atti amministrativi di conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali, in contrasto col il presente provvedimento è da intendersi abrogata per effetto della successione degli atti nel tempo a norma dell'art. 15 delle Disposizioni sulla legge in generale (c.d. Preleggi).
- 7) Dare atto che per effetto del presente provvedimento non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- 8) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo al fine di dare continuità al potere disciplinare datoriale.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alfredo Alfano



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Allegato N. (2)

OGGETTO: “Ufficio Procedimenti Disciplinari Inserimento comma 1-bis all'art. 9 Codice Disciplinare e del Regolamento di disciplina del Personale dipendente G.m. n. 153/2010”

RESPONSABILE DEL SETTORE

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla regolarità tecnica della proposta, si esprime **PARERE Favorevole**

Sede Municipale 13-03-2023

Il Segretario Generale
f.to (Dott. Alberto Alfano)



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

IL Segretario Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione della G.C. n. 25 del 13-03-2023, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Valguarnera in data 13-03-2023 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1°, come modificato dall'art.127, comma 21, della l.r. n. 17/04)

Sede Municipale

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria
Cinzia Giarrizzo

Il Segretario Generale
(Dott. Alberto Alfano)

IL Segretario Comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44 , pubblicata all'albo pretorio del Comune di Valguarnera Caropepe per quindici giorni consecutivi dal _____ è divenuta esecutiva il giorno _____

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (L.R. n.44/94 art.12, comma 1) ;
- a seguito di dichiarazione di immediata esecutività

Sede Municipale, _____

IL Segretario Comunale